



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0027908 P-4.8.3.7
del 12/10/2022



Ministero della transizione ecologica

Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto
udcm@pec.cultura.gov.it
DG archeologia belle arti e paesaggio
Servizio V
dg-abap@pec.cultura.gov.it
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA relativo al permesso di ricerca di risorse geotermiche finalizzato alla sperimentazione di un impianto pilota denominato "Cortolla", da realizzare in territorio del comune di Montecatini Val di Cecina (PI).
Progetto presentato dalla Renewem S.r.l.
Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2022.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati ed a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Cons. Carlo Notarnuzzi



3561

3322

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 5 OTTOBRE 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento "*al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti,*" della decisione "*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante la "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e, in particolare, l'articolo 12 ove è indicato che "*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, l'articolo 25, rubricato "Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA";

VISTO l'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto*";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*";

VISTO il Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico della Regione Toscana (PIT/PPR), approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 37 del 27 marzo 2015;

VISTO il Piano ambientale e energetico regionale - PAER, approvato dal Consiglio regionale della Toscana, con delibera n. 10 dell'11 febbraio 2015, come modificato con deliberazione del Consiglio regionale n. 41 del 7 luglio 2020, con la quale sono state individuate le aree non idonee per la geotermia;

VISTE le "*Linee guida per l'identificazione delle aree non idonee all'attività geotermica in Toscana*", approvate con deliberazione della Giunta regionale della Toscana, n. 516 del 15 maggio 2017;



3372

Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica";

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, l'articolo 20, recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante "misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, "le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTA la nota n. 18937 dell'8 settembre 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400 del 1988, sopra citata, al fine di risolvere il contrasto emerso fra il medesimo Dicastero e il Ministero della cultura, in merito alla conclusione di numerosi procedimenti di valutazione di impatto ambientale, fra i quali quello relativo al permesso di ricerca di risorse geotermiche finalizzato alla sperimentazione di un impianto pilota denominato "Cortolla", proposto dalla Renewem S.r.l.;

ATTESO che l'impianto geotermico pilota in esame ricade nel territorio del comune di Montecatini Val di Cecina (PI), con opere di collegamento alla RTN che interesseranno, in parte, anche il territorio del comune di Volterra (PI), e prevede la realizzazione di una centrale geotermoelettrica a ciclo binario "ORC" (*Organic Rankine Cycle*) della potenza di 5 MWe, di 3 pozzi di produzione, di 3 pozzi di reiniezione del fluido geotermico con relativi piazzali, di un fluidotto di trasporto del liquido geotermico, in parte interrato, nonché di un elettrodotto, completamente interrato di collegamento alla cabina ENEL;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero della transizione ecologica, la Renewem S.r.l. ha presentato al medesimo Ministero istanza di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con nota del 9 luglio 2015, relativa al permesso di ricerca di risorse geotermiche finalizzato alla sperimentazione di un impianto pilota denominato "Cortolla";

PRESO ATTO, come rappresentato dal Ministero della transizione ecologica, della pubblicazione degli avvisi al pubblico relativi alla domanda di pronuncia di compatibilità



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ambientale del progetto in argomento, avvenuta sui quotidiani "il Tirreno" e "La Repubblica", in data 3 luglio 2015 e, in seguito alla documentazione integrativa presentata dal proponente, nelle date del 3 luglio 2016 e del 26 maggio 2017;

CONSIDERATO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, unitamente alle controdeduzioni fornite dal proponente, sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

VISTO il parere n. 3135 del 4 ottobre 2019 con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul menzionato progetto, dando conto anche della mancanza del parere della regione Toscana;

VISTA la nota n. 37024 del 17 dicembre 2020, con la quale il Ministero della cultura ha reso parere tecnico istruttorio negativo sul progetto in argomento, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno, con note n. 2467 del 28 febbraio 2020 e n. 2818 del 6 marzo 2020, tutte espressamente richiamate nel suddetto parere negativo ministeriale;

VISTA la nota n. 33839 del 6 dicembre 2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha convocato per il giorno 13 dicembre 2021 una riunione di coordinamento per l'acquisizione dei necessari elementi istruttori utili alla valutazione da parte del Consiglio dei ministri della questione in esame, ai sensi del richiamato articolo 5 della legge n. 400 del 1988;

VISTA la nota n. 137817 del 9 dicembre 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha inoltrato ulteriore documentazione per l'istruttoria concernente la suddetta istanza di attivazione della procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988;

VISTA, altresì, la nota n. 41656 del 10 dicembre 2021, con la quale il Ministero della cultura ha fornito ulteriore documentazione ed un contributo sintetico delle valutazioni svolte in merito alla realizzazione dell'impianto in esame;

ATTESO che nella riunione del 13 dicembre 2021, sopra citata, i rappresentanti del Ministero della cultura e del Ministero della transizione ecologica hanno ribadito le proprie posizioni non permettendo, quindi, di pervenire al raggiungimento di un accordo con il superamento delle motivazioni a base del dissenso;

VISTE le osservazioni, fornite, con riguardo al progetto in esame, dalla RENEWEM S.r.l., acquisite al protocollo DICA n. 34866 del 16 dicembre 2021;

RILEVATO che il Ministero della cultura, nel menzionato parere negativo, ha evidenziato che l'impianto si colloca nel sistema collinare su cui insiste il borgo di Montecatini Val di Cecina, a ridosso dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 18 maggio



Presidenza del Consiglio dei Ministri

1955, identificata come "Zona della miniera sita nel comune di Montecatini Val di Cecina" e che il medesimo decreto ministeriale prevede che, in tale ambito, "gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole, e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio";

RILEVATO che il Ministero della cultura, nel citato parere, ha evidenziato il progetto in esame prevede la realizzazione di tre piazzali sostenuti da muri di contenimento, per un totale di oltre due ettari di superficie, ottenuta attraverso opere di scavo e riporto e che "tali opere di artificializzazione e rimodellazione dei versanti, per tipologia ed estensione, verrebbero ad interrompere un quadro paesaggistico caratterizzato da elementi minuti dalla spiccata naturalità che costituiscono nel loro insieme un continuum di notevole pregio. Gli ampi piazzali a destinazione industriale, oltre a rappresentare per dimensioni un fuori scala significativo rispetto ai caratteri e alla natura dello specifico paesaggio interferito, provocherebbero una perdita di valore non mitigabile dall'apposizione di quinte verdi o da rivestimenti in pietra dei manufatti di servizio della Centrale, considerato che verrebbero ad interessare i caratteri stessi che strutturano il paesaggio, dal punto di vista morfologico, funzionale e percettivo, a sacrificio di suolo agricolo di valore naturalistico e paesaggistico.";

PRESO ATTO che il medesimo Ministero della cultura ha rappresentato che, in ragione della posizione elevata del sito, il progetto, ove realizzato, provocherebbe impatti cumulativi importanti per la percezione dell'integrità e continuità del paesaggio di riferimento;

TENUTO CONTO che ad avviso del Ministero della cultura l'impianto sorgerebbe in un sistema collinare su cui insiste il borgo di Montecatini Val di Cecina e intercetterebbe aree boscate tutelate ai sensi dell'articolo 142, lett. g), del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

RILEVATO che, nella predetta riunione di coordinamento del 13 dicembre 2021, il Ministero della transizione ecologica ha confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e dell'Unione europea, al cui rispetto contribuisce anche il progetto in esame;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "Burden sharing";

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta



Presidenza del Consiglio dei Ministri

l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 dell'11 febbraio 2010, recante il Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, la coltivazione delle risorse geotermiche è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e che l'articolo 38-ter del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 134, recante Misure urgenti per la crescita del Paese, inserisce gli impianti per l'estrazione di energia geotermica tra le infrastrutture strategiche;

RILEVATO che il citato Piano ambientale e energetico regionale (PAER) ha previsto *"per la geotermia un incremento di produzione di energia elettrica relativo ad un'ulteriore potenza installata pari a 150 MW entro il 2020, per rispondere agli obiettivi imposti alla regione Toscana dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di burden sharing (DM 15 marzo 2012)"*, e che *"lo scenario prefigurato dal PAER è quello di riorientare la produzione elettrica preferibilmente verso la media entalpia e il ciclo binario attraverso impianti di minore potenza"*;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica VIA-VAS, nel citato parere n. 3135, ha rappresentato che l'impianto geotermico "Cortolla" risulta essere coerente con il già citato PAER della regione Toscana, nonché con il Piano di Indirizzo territoriale (PIT) della regione Toscana, in quanto gli aspetti legati alla tutela e alla valorizzazione di siti di valenza storico-identitaria, ovvero di specifiche peculiarità naturali, non interessano direttamente le aree di progetto, che ricadono nell'ambito paesaggistico n. 13 "Val di Cecina";

CONSIDERATO, inoltre, che la *"scheda d'ambito n. 13 Val di Cecina"* non contiene prescrizioni vincolanti, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera d) della disciplina di Piano del PIT/PPR, per cui: *"gli orientamenti contenuti nelle schede di ambito costituiscono esemplificazioni non vincolanti di modalità di attuazione delle direttive di ambito a cui gli enti territoriali possono fare riferimento nell'elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica"*;

RILEVATO che nel suddetto parere della Commissione tecnica VIA - VAS si asserisce, inoltre, che il progetto è coerente con il sistema delle aree della Rete Natura 2000 e delle aree protette, poiché nessuna di tali aree è interessata dall'area del permesso di ricerca "Cortolla", in quanto i SIC e le ZPS più vicini sono completamente esterni all'area vasta del progetto;

RILEVATO che nel citato parere della Commissione tecnica VIA - VAS viene rappresentato il progetto risulta coerente con i beni e le aree tutelate ai sensi dell'articolo 136 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto il perimetro dell'area identificata come *"Zona della miniera sita nel comune di Montecatini Val di Cecina"* è esterno alle aree di progetto



Presidenza del Consiglio dei Ministri

e l'analisi di intervisibilità, sviluppata nella relazione paesaggistica, ha confermato l'assenza di interferenze con le viste tutelate dall'area soggetta a vincolo;

CONSIDERATO, inoltre, che nel citato parere della Commissione tecnica VIA - VAS si evidenzia che l'unica installazione dell'impianto che potrebbe determinare un impatto visivo significativo è la centrale geotermoelettrica, la cui realizzazione è prevista in zona destinata a pascolo e, saltuariamente, a coltivazione, comunque posta a ridosso di un'area boscata che crea una barriera verde naturale, e che la zona del sedime è ubicata a distanze significative dai siti di osservazione sensibili;

CONSIDERATO che, a parere della citata Commissione tecnica - VIA e VAS, le scelte progettuali consentono di ottenere una scarsa intervisibilità, anche senza le schermature a verde previste in vicinanza del sedime dell'impianto, e che con l'impiego di queste ultime le installazioni tecniche diventano pressoché invisibili da qualunque punto di osservazione;

CONSIDERATO, con specifico riferimento all'interferenza del progetto con "territori coperti da foreste e boschi", che sono previsti solo espunti limitati della vegetazione limitrofa all'area di impianto, volti a consentire il mantenimento di una distanza minima di sicurezza, comunque tali da non comportare alterazioni significative dell'assetto dell'area e di modesta dimensione quantitativa, che non raggiungono i limiti oltre i quali sono previste misure compensative, peraltro in presenza di una classificazione dell'intera area boscata di interesse come "modificabile", che implica un modello di gestione caratterizzato da un minor numero di vincoli in termini di interventi di trasformazione;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la sismicità innescata, non si prevede che la realizzazione dell'impianto possa causare uno stress sismico di volume poiché l'impianto prevede la totale reiniezione nel terreno del fluido estratto;

RILEVATO che il comune di Montecatini Val di Cecina figura nell'elenco dei "Comuni geotermici", come definiti nelle citate "Linee guida per l'identificazione delle aree non idonee all'attività geotermica in Toscana", caratterizzati dalla presenza di risorsa geotermica già riconosciuta, o ipotizzabile, e dall'esistenza di impianti in attività che ne determinano la specifica vocazione socioeconomica;

RILEVATO che la geotermia costituisce una fondamentale fonte rinnovabile di produzione di energia, utile a sostituire progressivamente l'impiego di idrocarburi;

CONSIDERATO che la realizzazione dell'impianto geotermico in esame contribuirà a sviluppare forme di energia che non comportano impatti in atmosfera e che non avrà impatto sull'ambiente nella fase di esercizio poiché il fluido geotermico sarà reiniettato per intero nel serbatoio di provenienza;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni



Presidenza del Consiglio dei Ministri

favorevoli al permesso di ricerca di risorse geotermiche finalizzato alla sperimentazione dell'impianto pilota in questione, espresse dal Ministero della transizione ecologica;

PRESO ATTO che alla riunione del Consiglio dei ministri è intervenuto il Presidente della regione Toscana Dott. Eugenio Giani;

DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul permesso di ricerca di risorse geotermiche finalizzato alla sperimentazione di un impianto pilota denominato "Cortolla", da realizzarsi nel territorio del comune di Montecatini Val di Cecina (PI) e, per le opere accessorie e di connessione alla RTN, anche in territorio del comune di Volterra (PI), della Renewem S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 3135 del 4 ottobre 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI